

C6 SILOKU ONLUS
Via Airolo 33 – 20159 Milano -Mi
Codice Fiscale 97717140152



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13 MAGGIO 2025

L'anno 2025, il giorno 13 del mese di maggio alle ore 19.00, presso la sede dell'Associazione in via Airolo 33 a Milano, i soci si sono riuniti in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO
2. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti in proprio i componenti del Consiglio Direttivo, signore:

Canavese Elena - Presidente
Nosedà Sara – Vice Presidente
Paglioli Franca – Vice Presidente

i soci:

Garrone Luca Pierluigi, Isella Follador, Erina Irata e Luca Bertolini.

Viene chiamata a fungere da Presidente Canavese Elena; viene chiamata a fungere da Segretario Nosedà Sara.

La Presidente, constatata la presenza di numero 7 soci, in proprio, su 7 aventi diritto al voto, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Si passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare integralmente lo statuto qui allegato e di procedere all'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 21.00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale seduta stante redatto.

IL PRESIDENTE

Elena Canavese

II SEGRETARIO

Sara Nosedà

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

C6 SILOKU Ente di Terzo settore

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione denominata: "C6 SILOKU Ente di Terzo settore" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. La dizione Ente di Terzo settore e l'acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua è durata illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende:
 - migliorare la qualità della vita percepita della persona che vive o ha vissuto l'esperienza del cancro, direttamente o indirettamente, attraverso un sostegno concreto che la consideri nella sua interezza di mente, corpo e spirito;
 - diffondere attraverso un sostegno concreto alle persone i valori della gioia, della fiducia e della speranza quali strumenti per raggiungere benessere, anche al fine di dare supporto ed amplificare i risultati delle cure per i malati oncologici, i loro familiari ed i caregiver;
 - diffondere e rendere concreta la conoscenza degli stili di vita rispettosi della salute ed ecosostenibili con particolare attenzione alla sfera psico-emotiva, all'alimentazione, all'espressione creativa, nonché ad una corretta attività fisica al fine che possano diventare modelli fondanti atti a favorire la prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al c.1, art. 5 del D.Lgs.117/2017:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni di cui alla lett. a) del citato art.5;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, di cui alla lett. c) del citato art. 5;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lett. i del citato art. 5.
2. In particolare l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
 - attività di counseling e di sostegno psicologico, psico-corporeo, psico-sociale e nutrizionale rivolte ai malati oncologici, alle loro famiglie e ai caregiver nelle diverse fasi del percorso di cura (dalla diagnosi, ai trattamenti, al follow up);



- attività motorie e sportive rivolte ai malati oncologici, ai loro familiari e a coloro che vogliano praticare l'attività fisica come prevenzione dei tumori;
- assistenza medica rivolta ai malati oncologici al fine di dare sostegno alle cure;
- interventi finalizzati al miglioramento della comunicazione tra medico operatore e paziente;
- conferenze, dibattiti, mostre, concorsi e ogni altra iniziativa su tematiche inerenti la salutogenesi, la prevenzione dei tumori e comunque inerenti gli scopi sociali dell'associazione;
- attività di promozione di studi scientifici, di pubblicazione di libri, opuscoli, manifesti di qualsiasi tipo in linea con i valori e le finalità dell'associazione;
- attività e percorsi formativi rivolti ai professionisti della cura, ai pazienti, ai familiari e a chiunque ne fosse interessato;
- ogni altra attività riconducibile negli ambiti di interesse generale di cui al precedente comma.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro.
3. Il numero degli associati è illimitato.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
- 4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.
- 4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
- 4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.
7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare all'Assemblea, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti se istituito delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro nemmeno indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il presidente;
 - d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) il Collegio dei Garanti, se nominato.
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo e il Collegio dei Garanti se istituito hanno la durata di 5 (cinque) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 11 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati, Enti del Terzo Settore, possono essere attribuiti più voti fino ad un massimo di cinque in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti degli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione sulle attività svolte;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli associati, garantendo alla persona la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza, fatto salvo quelle di cui all'art. 25 del Codice del Terzo Settore;

Sf *El*

- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. *L'Assemblea straordinaria ha il compito di:*
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
- 3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- 5. In caso di scioglimento, di trasformazione, di fusione e di scissione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
- 6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente.
- 8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.



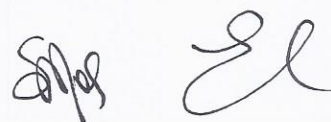
11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti eletti tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il o i vicepresidente/i.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo, rimangono in carica per la durata di cinque (5) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni dei poteri di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) fissare l'ammontare della quota sociale annuale;
 - f) gestire la contabilità e predisporre e sottoporre all'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione di missione sulla attività svolta in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - h) accogliere e respingere le domande degli aspiranti soci;
 - i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione di soci;
 - k) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
 - l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
 - m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;



- o) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore *deliberandone i relativi poteri*;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta dalla maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la comunicazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
4. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
7. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti del consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 5 (cinque) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;



- può aprire e chiudere conti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Art. 20 – Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del mandato, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure.

Art. 21 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere:
- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;



- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali organi sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari.
- 2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- 3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 22 – Risorse economiche

- 1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 – Scritture contabili

- 1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. 117/2017.

Art. 24 – Esercizio sociale

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
- 3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

Art. 25 – Divieto di distribuzione degli utili

- 1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. 117/2017.
- 2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 – Assicurazione dei volontari

- 1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvede a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art. 28 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Agenzia della



PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
ANGELA CALCÒ
IL FUNZIONARIO
ANTONELLA LOI

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano 1
Registrato il..... 03/06/2025
Serie 3 N° 1806
Versati Euro.....
Di cui Imp. di Bollo

Silvia EL